

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2564

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

*Presentata il 25 luglio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa che regola i requisiti fisici minimi per l'accesso alle Forze armate, in termini di altezze, è l'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo del 2010, n. 90. Requisiti a cui è consentito derogare soltanto in favore dei familiari delle vittime del dovere e dei componenti dei gruppi sportivi delle varie Armi.

Prima dell'introduzione del servizio militare volontario, cioè ai tempi della leva obbligatoria maschile, i limiti minimi di altezza per poter essere arruolati erano di 150 centimetri.

Il criterio dell'altezza minima, piuttosto che quello della massa corporea utilizzato dall'Esercito degli Stati Uniti d'America e

da molti eserciti nazionali europei, non ha un valore medico-scientifico; perciò già nella scorsa legislatura il nostro ramo del Parlamento approvò a larghissima maggioranza il testo unificato (atto Senato n. 3325) che interveniva in questa materia nel senso auspicato.

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha disposto il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dell'ordinamento militare, con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale sia su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore.

Nella scorsa legislatura, anche la Commissione difesa della Camera dei deputati, nel corso dell'approfondito esame istruttorio del citato testo unificato, ha potuto appurare che il requisito dell'altezza è

privo di un reale riscontro scientifico, mentre il requisito della massa corporea ha dei parametri che la scienza medica ritiene più affidabili.

Il Governo non ha ancora provveduto ad attuare la delega prevista dalla legge n. 244 del 2012 e un intervento legislativo in materia costituirebbe un concreto riconoscimento nei confronti di moltissimi giovani, che aspirano ad avere gli stessi diritti e gli stessi doveri nei riguardi dell'ordinamento costituzionale e militare.

Attualmente, a essere danneggiati sono anche i ragazzi che frequentano le scuole militari. A tali ragazzi, dopo aver superato con merito un concorso per accedere a queste scuole, dopo molti anni di faticosa attività culturale e fisica, dopo aver conseguito un diploma di scuola superiore, e tra l'altro tutto a carico del bilancio dello Stato, viene poi negato il diritto di poter proseguire nella carriera militare a causa di un requisito anacronistico, ingiusto e discriminatorio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

« *d*) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento ».

2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguare le norme in materia di parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare alle disposizioni della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, e sono stabiliti parametri fisici omogenei per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con facoltà di adottare parametri diversi solo in relazione al sesso del candidato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, sono abrogati l'articolo 587 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nonché gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.

